



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 Reg. Delib.

OGGETTO: **PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023/2024/2025. AGGIORNAMENTO E MODIFICA. - AGGIORNAMENTO SEZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **20.30**, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|-----------|-------------------|----------|
| SINDACO | Zanuso Maurizio | Presente |
| ASSESSORE | Realini Donatella | Presente |
| ASSESSORE | Scalcione Amanda | Presente |
| ASSESSORE | Reina Salvatore | Presente |

Presenti: n. **4**

Assenti: n. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale sig. **dott.ssa Vania PESCARIN**.

Il sig. **ing. Maurizio ZANUSO** – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ l'art. 2 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- ✓ l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- ✓ l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- ✓ l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- ✓ in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

DATO ATTO che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- ✓ potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- ✓ dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

ATTESO in particolare che, in attuazione dell'art. 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, istitutivo del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- è stato emanato il d.p.r. 80/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151, in data 30/06/2022, che ha individuato gli adempimenti soppressi e assorbiti nel nuovo Piano;
- è stato diffuso dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, il d.m. a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Ministro per l'Economia e le Finanze,

contenente ulteriori indicazioni nonché bozze di schemi di redazione del medesimo Piano;

RILEVATO che il PIAO assorbe, tra gli altri, anche il Piano triennale dei fabbisogni di personale, che viene inserito quale sotto-sezione nel nuovo strumento di programmazione strategica;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.02.2023 di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) relativo al triennio 2023/2025, si sono disposte le seguenti azioni assunzionali:

a. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2023:

- ✓ Assunzione n. 1 specialista in attività contabili – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D), da assegnare al servizio economico finanziario (uffici ragioneria e tributi), mediante procedura di concorso pubblico o esperimento di procedura di mobilità, in funzione della sostituzione del dipendente della stessa area, ex cat. C6
- ✓ Assunzione di n. 1 istruttore tecnico - Area degli Istruttori (ex cat. C), da assegnare all'Ufficio Tecnico, per n. 18 ore settimanali, mediante procedura di concorso pubblico o esperimento di procedura di mobilità

Anno 2024: Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici

Anno 2025: Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici

b. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Anno 2023: Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici

Anno 2024: Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici

Anno 2025: Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla modifica della programmazione dei fabbisogni di personale 2023/2025, considerate le necessità emerse in questo periodo e in particolare:

Anno 2023:

assunzioni a tempo indeterminato

- ✓ viene confermata l'assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 specialista in attività contabili – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D), da assegnare al servizio economico finanziario (uffici ragioneria e tributi). Tale assunzione sarà effettuata in funzione della sostituzione del dipendente della stessa area, ex cat. C6, da reclutare mediante mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 o, ove non positivamente esperita e previa obbligatoria verifica degli esuberi ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica di terza amministrazione in corso di validità, se disponibile e previo accordo, ovvero, se non disponibile, mediante indicazione di procedura concorsuale pubblica;
- ✓ **assunzione di n. 1 specialista in attività tecniche - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D) in luogo dell'istruttore tecnico, originariamente previsto**, da assegnare all'Ufficio Tecnico, per n. 18 ore settimanali, da reclutare mediante mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 o, ove non positivamente esperita e previa obbligatoria verifica degli esuberi ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica di

terza amministrazione in corso di validità, se disponibile e previo accordo, ovvero, se non disponibile, mediante indizione di procedura concorsuale pubblica;

assunzioni a tempo determinato

- ✓ copertura temporanea della figura di collaboratore professionale a supporto dell'Ufficio Tributi, per n. 11 ore settimanali, tramite utilizzo congiunto da disciplinare con convenzione, ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22.01.2004 e dell'art. 1 comma 124, della legge n. 145/2018, di dipendente di altro Comune;
- ✓ eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici;

Anno 2024:

assunzioni a tempo indeterminato

Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici

assunzioni a tempo determinato

Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici

Anno 2025:

assunzioni a tempo indeterminato

Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici

assunzioni a tempo determinato

Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2023 il Comune di Saltrio ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (PIAO), riportando le previsioni assunzionali di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale 11/2023 richiamata, di cui rappresentano specifiche parti i seguenti atti di programmazione, già approvati dall'Ente:

- ✓ Aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16.03.2023;
- ✓ Piano triennale della Performance, degli Obiettivi e delle Risorse 2023/2024/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 16.03.2023;
- ✓ Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2023/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30.03.2023;
- ✓ Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il Triennio 2023 – 2025 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.02.2023;
- ✓ Piano delle Azioni Positive (PAP) 2023/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 23.02.2023,

RITENUTO pertanto di procedere alla presente modifica e aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 11 del 23.02.2023, e confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2023, oltre che della vigente dotazione organica dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n.160/2019 nonché dall'art. 17, comma 1-ter della legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, disponendo che: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa*

complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

CONSIDERATO che la Corte dei conti (cfr., ex multis, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione 55/2020/PAR), esige che il computo degli spazi assunzionali di cui alla norma succitata sia costantemente aggiornato al sopraggiungere di ciascun rendiconto della gestione, onde garantire l'ottimale presidio del principio della sostenibilità finanziaria delle assunzioni;

RILEVATO che in data 29/04/2023, con deliberazione n 9, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale;

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 426.808,08;

ATTESO che:

- ✓ l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020, dispone che *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*; e che, pertanto, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante l'utilizzo della capacità assunzionale concessa in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e s.m.i. potrà essere escluso dal computo del limite di spesa in valore assoluto;
- ✓ in applicazione delle regole introdotte dal richiamato articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo, effettuando il calcolo con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa:
 - a) il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 21,09%
 - b) con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,20% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,20%;
 - c) il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023/2025, con riferimento all'annualità 2023, di Euro 139.307,86, con individuazione di una “soglia” teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 620.329,31;
 - d) ricorre però l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla “soglia” di Tabella 1, individuando una ulteriore “soglia” di spesa parti a Euro 671.417,30 (determinata assommando alla spesa 2018 di Euro 528.675,04 un incremento, pari al 27%, di Euro 142.742,26);
 - e) il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;
 - f) la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2023, ammonta pertanto conclusivamente a Euro 139.307,86, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2023, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile e complessivo di Euro 667.982,90;

VERIFICATO che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, di cui sopra, risulta rispettato il contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020;

ATTESO in particolare che:

- ✓ la programmazione dei fabbisogni, inclusiva della spesa derivante dalle assunzioni a tempo determinato di cui alla successiva sezione C), risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- ✓ tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive;
- ✓ i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

DATO ATTO che:

- ✓ a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2018;
- ✓ la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020, tenendo conto della deroga al rispetto del limite di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e s.m.i.;
- ✓ l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, con la richiamata deliberazione di G.C. n. 11 del 23.02.2023, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
- ✓ l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- ✓ l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- ✓ l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- ✓ pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

ATTESO che il presente atto è stato inviato al Revisore dei Conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ottenendone parere positivo con Verbale n. 16;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Locali 16/11/2022, nonché quello dell'Area dirigenziale del 22/02/2010;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

PRESO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, per quanto di competenza:

- ✓ in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Affari Generali;
 - ✓ in ordine alla regolarità contabile, il Responsabile del servizio Economico Finanziario;
- che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE la presente modifica e integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2023/2025, di cui alla deliberazione di G.C. n. 11 in data 23.02.2023, e confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2023, prevedendo le seguenti assunzioni:

Anno 2023:

assunzioni a tempo indeterminato

- ✓ assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 specialista in attività contabili – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D), da assegnare al servizio economico finanziario (uffici ragioneria e tributi). Tale assunzione sarà effettuata in funzione della sostituzione del dipendente della stessa area, ex cat. C6, da reclutare mediante mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 o, ove non positivamente esperita e previa obbligatoria verifica degli esuberi ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica di terza amministrazione in corso di validità, se disponibile e previo accordo, ovvero, se non disponibile, mediante indizione di procedura concorsuale pubblica;
- ✓ **assunzione di n. 1 specialista in attività tecniche - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D)**, da assegnare all'Ufficio Tecnico, per n. 18 ore settimanali, da reclutare mediante mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 o, ove non positivamente esperita e previa obbligatoria verifica degli esuberi ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica di terza amministrazione in corso di validità, se disponibile e previo accordo, ovvero, se non disponibile, mediante indizione di procedura concorsuale pubblica;

assunzioni a tempo determinato

- ✓ copertura temporanea della figura di collaboratore professionale a supporto dell'Ufficio Tributi, per n. 11 ore settimanali, tramite utilizzo congiunto da disciplinare con convenzione, ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22.01.2004 e dell'art. 1 comma 124, della legge n. 145/2018, di dipendente di altro Comune;
- ✓ eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici;

Anno 2024:

assunzioni a tempo indeterminato

Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici

assunzioni a tempo determinato

Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici

Anno 2025:

assunzioni a tempo indeterminato

Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici

assunzioni a tempo determinato

Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici

3) DI AGGIORNARE di conseguenza la vigente dotazione organica dell'Ente, predisposta ai sensi del D.Lgs.30 Marzo 2001, n.165, allegata alla presente deliberazione.

4) DI RILEVARE, per la verifica della compatibilità e della sostenibilità finanziaria della programmazione su specificata, quanto segue:

- ✓ il Comune di Saltrio ha proceduto all'aggiornamento del calcolo disposto dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., nonché dal d.m. 17 marzo 2020 attuativo delle disposizioni in tema di capacità assunzionali dei comuni, secondo le puntuali indicazioni fornite dalla magistratura contabile, verificando di collocarsi entro la soglia di "virtuosità";
- ✓ tenuto conto delle assunzioni di cui sopra, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come ricostruiti in premessa della presente deliberazione, e in particolare che si rispetta quanto disposto dall'art. 5 del richiamato d.m., in ordine all'incremento progressivo della spesa di personale dell'anno 2018, come definito della tabella 2 del decreto.

5) DI DARE ATTO che le assunzioni previste e la dotazione organica risultante rispettano altresì il limite di spesa potenziale massima identificato nel tetto di contenimento della spesa di personale previsto all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020.

6) DI DARE ATTO che:

- ✓ il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente,
- ✓ non si rende necessario l'adeguamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023 – 2025, dando atto che la somma trova già copertura finanziaria negli attuali stanziamenti di bilancio 2023-2025, per l'annualità 2023.

7) DI DARE ATTO che il presente atto è stato inviato al Revisore dei Conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ottenendone parere positivo con Verbale n. 16 del 21.07.2023.

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento deliberativo costituisce modifica alla sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2023.

9) DI PROVVEDERE ad inviare la presente modifica e integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *"Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."*

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ing. Maurizio ZANUSO



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Vania PESCARIN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

CERTIFICAZIONI

Il Segretario Comunale certifica che:

Eseguibilità

La presente deliberazione:



sarà eseguibile per decorso termine di cui all'art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Capigruppo Consiliari

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune – **02.08.2023** – il presente verbale viene trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pubblicazione

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale del Comune di Saltrio accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18.06.2009, n. 69, il giorno **02.08.2023** e per quindici giorni consecutivi fino al **17.08.2023** .

Esecutività

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. 18.08.2000, n. 267).

Lì, 02.08.2023